

Deliberazione 25 febbraio 2010 - ARG/elt 22/10

Definizione di uno strumento di gradualità per l'applicazione ai clienti domestici serviti in maggior tutela di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 2006, n. 105/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 110/07, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, ARG/elt 149/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/09);

- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
- il documento per la consultazione 19 novembre 2009, DCO 36/09 recante “Corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela: definizione di strumenti di gradualità” (di seguito: DCO 36/09).

Considerato che:

- nell’ambito del servizio di maggior tutela la deliberazione ARG/elt 56/08, ha previsto, tra l’altro, con riferimento ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela:
 - a partire dall’1 gennaio 2010, l’applicazione di corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi R1 ed R2 (di seguito: corrispettivi *PED* biorari a regime), con riferimento ai punti di prelievo trattati per fascia ai sensi del TIS nella titolarità di detti clienti finali;
 - obblighi di riprogrammazione dei misuratori elettronici messi in servizio;
 - per i primi sei mesi dalla riprogrammazione del misuratore, l’attuazione di un periodo transitorio durante il quale, pur in continuità di applicazione dei corrispettivi *PED* monorari, il cliente finale riceve evidenza nelle proprie fatture dei consumi differenziati per ciascuna fascia oraria e per ciascun raggruppamento di mesi;
- i periodi di comunicazione in fattura di cui al precedente alinea devono altresì tenere conto dell’eventualità in cui il sistema di telegestione non riesca a rilevare le misure e pertanto risulti necessario emettere, con riferimento all’intero periodo, una fattura di acconto interamente basata su dati stimati in quanto, in tali casi, la fattura emessa a titolo di acconto non è conteggiata ai fini del computo dei sei mesi sopra richiamati;
- fino alla scadenza prevista con la deliberazione ARG/elt 56/08, e anche successivamente a detta scadenza per i clienti finali trattati monorari ai sensi del TIS, continuano ad applicarsi i corrispettivi *PED* precedentemente applicati;
- la deliberazione ARG/elt 56/08 ha poi previsto la definizione di iniziative per informare il cliente finale e le associazioni rappresentative dei consumatori circa le modalità e le tempistiche per l’applicazione ai clienti del servizio di maggior tutela dei corrispettivi *PED* biorari a regime;
- in merito all’informativa di cui al precedente alinea, con la deliberazione ARG/elt 112/09 l’Autorità ha, tra l’altro, previsto che:
 - la comunicazione ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela circa l’introduzione dei corrispettivi *PED* biorari a regime avvenga tramite un testo approvato dall’Autorità da inviare, unitamente alle bollette, in corrispondenza ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l’applicazione dei corrispettivi *PED* biorari a regime;

- l'esposizione, nei documenti di fatturazione, delle informazioni relative alle letture e ai consumi avvenga secondo uno schema approvato dall'Autorità e riguardi la distribuzione dei consumi del cliente nelle diverse fasce orarie e non nei raggruppamenti di mesi, ciò al fine di rendere tale informazione sufficientemente trasparente e comprensibile per il cliente finale;
- in ragione degli obblighi di informazione nei confronti dei clienti finali serviti e posti in capo agli esercenti la maggior tutela, l'avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari a regime fosse posticipato all'1 aprile 2010;
- successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/elt 112/09, le associazioni rappresentative dei consumatori hanno manifestato la necessità di migliorare ulteriormente le modalità di comunicazione nei confronti dei clienti finali e le associazioni rappresentative degli esercenti la maggior tutela hanno manifestato la necessità di effettuare approfondimenti tecnici al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni emanate dall'Autorità, che è pertanto intervenuta sospendendo, mediante la deliberazione ARG/elt 149/09, gli obblighi di comunicazione previsti dalla citata deliberazione ARG/elt 112/09;
- in seguito, l'Autorità è nuovamente intervenuta in materia di comunicazione con la deliberazione ARG/elt 177/09 stabilendo di:
 - rimandare all'1 luglio 2010 l'applicazione dei corrispettivi PED biorari a regime ai clienti finali domestici in maggior tutela, ciò in ragione della necessità di aumentare ulteriormente la consapevolezza dei clienti in merito al cambiamento in atto;
 - inserire un'apposita informativa in bolletta da inviare al cliente finale in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari a regime, nelle more della revisione delle informative già approvate con la deliberazione ARG/elt 112/09;
- con la deliberazione ARG/elt 8/10 l'Autorità ha infine approvato la revisione delle informative, già predisposte con la deliberazione ARG/elt 112/09, da inviare ai clienti domestici unitamente alle bollette relative ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari, ma ha mantenuto sospeso il contenuto delle informative che devono essere fornite al cliente successivamente all'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia oraria ai sensi del punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09;
- sulla base delle sopra richiamate deliberazioni, con riferimento ai clienti finali domestici è attualmente previsto che l'esercente la maggior tutela:
 - invii in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, l'informativa di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 177/09;
 - invii in occasione del penultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, l'informativa di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 8/10;
 - invii in occasione dell'ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, l'informativa di cui all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10;

- dia evidenza nelle bollette, a partire dalla disponibilità dei dati di misura differenziati per fasce orarie, della distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria;
- applichi i corrispettivi PED biorari a regime a partire dall'1 luglio 2010.

Considerato, inoltre, che:

- contestualmente all'adozione della deliberazione ARG/elt 177/09, l'Autorità ha emanato il DCO 36/09 con l'obiettivo di individuare uno strumento di gradualità, di natura transitoria, per l'applicazione ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela dei corrispettivi *PED* biorari;
- in particolare, con il DCO 36/09, l'Autorità ha:
 - proposto l'introduzione, per i soli clienti domestici serviti in maggior tutela, di uno strumento di gradualità, prevedendo l'applicazione di corrispettivi *PED* biorari transitori, che, rispetto ai corrispettivi *PED* biorari a regime, non presentano la differenziazione per raggruppamenti di mesi e sono determinati sulla base di un differenziale tra il prezzo nella fascia F1 e il prezzo nella fascia F23 determinato convenzionalmente;
 - richiesto di indicare l'eventuale livello del differenziale di cui al precedente alinea tra il prezzo nella fascia F1 e il prezzo nella fascia F23 ritenuto congruo per la definizione dei corrispettivi *PED* biorari transitori;
 - proposto che il periodo di durata dell'applicazione dello strumento di gradualità sia compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011;
 - prospettato che nel periodo di durata dell'applicazione dello strumento di gradualità, in linea con quanto già avviene oggi, sia comunque possibile per il cliente finale optare per l'applicazione dei corrispettivi *PED* biorari a richiesta, differenziati per le fasce orarie F1 e F23 ma non per raggruppamenti di mese e calcolati sulla base del differenziale atteso tra il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico nella fascia oraria F1 e il medesimo prezzo nella fascia oraria F23;
 - chiesto di evidenziare altri eventuali elementi rilevanti;
- in risposta al DCO 36/09 sono pervenute le osservazioni di alcune associazioni dei consumatori, di alcuni esercenti la maggior tutela, nonché di alcuni venditori del mercato libero, che, sebbene non direttamente interessati dalla proposta contenuta nel DCO 36/09, hanno inteso rappresentare gli impatti di un eventuale provvedimento sul mercato libero;
- in esito alla consultazione è emerso quanto segue:
 - sussiste una generale condivisione circa l'intervento prospettato;
 - gli operatori hanno proposto che sia prevista l'immediata applicazione del corrispettivo *PED* biorario transitorio nei casi di rientro in maggior tutela dal mercato libero, di volture o di nuove attivazioni;
 - gli operatori e le associazioni dei consumatori non hanno fornito elementi per identificare il livello del differenziale tra il prezzo nella fascia oraria F1 e il

prezzo nella fascia oraria F23, ritenendo che tale differenziale debba essere fissato dall'Autorità;

- le associazioni dei consumatori condividono la possibilità per il cliente finale di scegliere in qualsiasi momento il corrispettivo PED biorario a richiesta;
- in merito a quanto sopra, gli operatori, da un lato, propongono che, qualora un cliente scelga il corrispettivo PED biorario a richiesta, non possa successivamente richiedere l'applicazione del corrispettivo PED biorario transitorio e, dall'altro, segnalano l'esistenza di potenziali complessità dal punto di vista dei sistemi di fatturazione e di controllo, legate sostanzialmente alla gestione contemporanea di due diverse tipologie di prezzo biorario, in aggiunta a quello monorario, con riferimento alla tipologia dei clienti domestici, e manifestano altresì l'attesa di maggiori richieste di chiarimento da parte dei clienti medesimi, il tutto comportando un potenziale incremento dei costi di commercializzazione della vendita di energia elettrica;
- in merito alla durata del periodo dello strumento di gradualità sono pervenute osservazioni discordanti; in particolare, alcune associazioni dei consumatori ritengono che l'entrata in vigore dello strumento di gradualità debba essere ritardata per permettere maggiore diffusione di informazioni in merito, alcuni esercenti la maggior tutela ritengono auspicabile, dal punto di vista gestionale, uno slittamento di tre mesi rispetto alla data del 1 luglio 2010, infine un operatore del mercato libero ritiene che il periodo proposto sia troppo lungo;
- alcuni operatori del mercato libero hanno poi segnalato gli impatti, di natura indiretta, che il meccanismo di gradualità implicherebbe, in particolare con riferimento alla necessità di adeguamento delle schede di riepilogo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e con riferimento alla maggiore complessità che si verrebbe a creare nell'ambito dell'attività commerciale di acquisizione dei clienti.

Ritenuto che sia opportuno prevedere:

- uno strumento di gradualità per i clienti finali domestici serviti in maggior tutela in ordine all'applicazione di corrispettivi *PED* biorari, definendo a tal fine corrispettivi *PED* biorari transitori da applicarsi ai clienti finali domestici i cui misuratori elettronici siano stati riprogrammati ai sensi del TIV così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 56/08, fermo restando l'applicazione del periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fasce orarie;
- che i corrispettivi *PED* biorari transitori siano calcolati sulla base di un differenziale tra il prezzo nella fascia oraria F1 e il prezzo nella fascia oraria F23 predeterminato dall'Autorità e fisso per tutto il periodo di applicazione dello strumento di gradualità, pur prevedendo che il livello dei corrispettivi *PED* biorari transitori sia aggiornato prima dell'inizio di ciascun trimestre, come già per tutti i corrispettivi *PED* applicati ai clienti in maggior tutela;

- che la misura del differenziale di cui al precedente alinea sia tale per cui il livello del prezzo nella fascia oraria F1 sia pari al livello del prezzo nella fascia oraria F23 moltiplicato per un coefficiente posto pari a 1,1, e che tali livelli siano aggiornati sulla base del livello del corrispettivo *PED* monorario determinato per i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici e della distribuzione media annua dei consumi associati al profilo domestico utilizzato per il calcolo del corrispettivo *PED* monorario;
- che il meccanismo di gradualità sia applicato nel periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011;
- di mantenere, durante il medesimo periodo, la possibilità per i clienti finali domestici del servizio di maggior tutela di optare per il corrispettivo *PED* biorario a richiesta;
- che vi sia l'immediata applicazione del corrispettivo *PED* biorario transitorio nei casi di rientri dal mercato libero, di volture e di nuove attivazioni, in luogo del periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fasce, in quanto ciò:
 - permette di prevenire comportamenti da parte dei clienti finali mirati a sfruttare la possibilità di cambiare il venditore per poter ottenere l'applicazione del corrispettivo *PED* monorario, prima lasciando e poi rientrando nel servizio di maggior tutela;
 - risulta coerente con l'obiettivo di garantire gradualità ai soli clienti effettivamente interessati dal passaggio ai corrispettivi biorari.
- che sia utile confermare l'invio delle informative previste successivamente all'applicazione dei corrispettivi *PED* articolati per fascia dal punto 6 della deliberazione 112/09, per inviare al cliente un segnale di attenzione rispetto all'impatto che il suo stile di consumo potrebbe avere sulla sua spesa complessiva per l'acquisto di elettricità;
- che nell'ambito del procedimento di aggiornamento della scheda di confrontabilità già previsto dalla stessa deliberazione n. 110/07, con successivo provvedimento si introducano gli opportuni aggiornamenti richiesti dall'introduzione dei prezzi biorari transitori e a richiesta

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
 - a) dopo la definizione di **“nuovo esercente la salvaguardia”** è aggiunta la seguente definizione:
 - “• **parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), e della media annuale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli

- esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;”;
- b) dopo la definizione di “**parametro PD_{bio}^{rag} (prezzo dispacciamento biorario e per raggruppamenti di mesi)**” sono aggiunte le seguenti definizioni:
- **parametro PD_{bio}^{tran} (prezzo dispacciamento biorario transitorio)** è, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, il parametro a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh applicato alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) per il periodo compreso tra l’1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011;
 - **parametro PD_F (prezzo dispacciamento per fascia)** è la stima per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;”;
- c) dopo la definizione di “**parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)**” è aggiunta la seguente definizione:
- **parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), e della media annuale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), della componente del prezzo di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell’Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;”;
- d) dopo la definizione di “**parametro PE_{bio}^{rag} (prezzo energia biorario e per raggruppamenti di mesi)**” sono aggiunte le seguenti definizioni:
- **parametro PE_{bio}^{tran} (prezzo energia biorario transitorio)** è, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, il parametro a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell’Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh applicato alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) per il periodo compreso tra l’1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011;
 - **parametro PE_F (prezzo energia per fascia)** è la stima, per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell’energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell’Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;”;
- e) i commi 6ter.1 e 6ter.2 sono sostituiti dai seguenti commi:
- 6ter.1 Ciascun esercente la maggior tutela comunica all’Acquirente unico, secondo le modalità dallo stesso definite:
- a) con riferimento a ciascun parametro degli elementi PE e PD di cui all’articolo 7, il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela;
 - b) il numero dei punti di prelievo per i quali ha avuto luogo la comunicazione dei consumi differenziati per fascia e per mesi o

raggruppamenti di mesi, ai sensi dei commi 7.10 e 8.2 , specificando altresì il numero dei punti di prelievo per i quali la comunicazione ha avuto luogo per la prima volta.

- 6ter.2 La comunicazione di cui al comma 6ter.1 deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre a partire dal mese di maggio 2010 e deve contenere i dati relativi al secondo, terzo e quarto mese precedenti il mese della comunicazione.
- f) il comma 6ter.4 è sostituito dal seguente comma:
“6ter.4 Nei casi in cui la fatturazione avvenga con cadenza non mensile, le informazioni di cui al comma 6ter.1, lettera b) si devono riferire al primo mese di competenza del periodo di fatturazione.”;
- g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 7

Condizioni economiche

- 7.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 5.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) il corrispettivo PED ;
 - b) il corrispettivo PCV , i cui valori sono fissati nella tabella 1;
 - c) il corrispettivo PPE ;
 - d) la componente UC_I ;
 - e) la componente $DISP_{BT}$.
- 7.2 Il corrispettivo PED è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
- a) PE ;
 - b) PD .
- 7.3 L'elemento PE applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:
- a) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011, al prodotto tra:
 - i. il parametro λ ed il parametro PE_{bio} , nel caso in cui tale parametro fosse già applicato alla data del 30 giugno 2010;
 - ii. il parametro λ ed il parametro PE_{bio}^{tran} di cui al comma 7.5, nei casi diversi da quelli di cui al precedente punto i.;
 - b) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio}^{rag} , a partire dall'1 gennaio 2012;
 - c) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M .
- 7.4 L'elemento PD applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:
- a) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011, al prodotto tra:

- i. il parametro λ ed il parametro PD_{bio} , nel caso in cui tale parametro fosse già applicato alla data del 30 giugno 2010;
 - ii. il parametro λ ed il parametro PD_{bio}^{tran} di cui al comma 7.5, nei casi diversi da quelli di cui al precedente punto i.;
 - b) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio}^{rag} , a partire dall'1 gennaio 2012;
 - c) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M .
- 7.5 I parametri PE_{bio}^{tran} e PD_{bio}^{tran} sono calcolati in modo tale che il valore del corrispettivo PED nella fascia oraria F1 sia pari al corrispondente valore nella fascia oraria F23 moltiplicato per 1,1.
- 7.6 I clienti finali a cui sono applicati i parametri PE_{bio}^{tran} e PD_{bio}^{tran} possono richiedere all' esercente la maggior tutela l'applicazione dei parametri PE_{bio} e PD_{bio} . L' esercente è tenuto ad applicare i parametri PE_{bio} e PD_{bio} a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta del cliente finale. A seguito della richiesta del cliente finale non potranno più essere applicati i parametri PE_{bio}^{tran} e PD_{bio}^{tran} .
- 7.7 Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b):
- a) l' elemento PE applicato è pari a:
 - i. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} nel caso in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, corrispettivi PED non monorari;
 - ii. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , in tutti gli altri casi;
 - b) l' elemento PD applicato è pari a:
 - i. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} nel caso in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, corrispettivi PED non monorari;
 - ii. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , in tutti gli altri casi.
- 7.8 L' elemento PE applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e:
- a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} ;
 - b) trattati per fasce ai sensi del TIS e con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{rag} ;
 - c) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra:
 - i. il parametro λ ed il parametro PE_{bio} , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - ii. il parametro λ ed il parametro PE_F per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 30 settembre 2007;

- iii. il parametro λ ed il parametro PE_M per tutti gli altri punti di prelievo.
- 7.9 L'elemento PD applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e:
- a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro $PD_F^{mens.}$;
 - b) trattati per fasce ai sensi del TIS e con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro $PD_F^{rag.}$;
 - c) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra:
 - i. il parametro λ ed il parametro PD_{bio} , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - ii. il parametro λ ed il parametro PD_F , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 30 settembre 2007;
 - iii. il parametro λ ed il parametro PD_M , per tutti gli altri punti di prelievo.
- 7.10 Per i punti di prelievo cui si applicano gli elementi di cui al comma 7.3, lettera c) e al comma 7.4, lettera c) o gli elementi di cui al comma 7.8, lettera c), punto iii. e al comma 7.9, lettera c), punto iii., l' esercente la maggior tutela continua l'applicazione di tali elementi per:
- a) i primi tre mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo appartengono alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e hanno potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
 - b) i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo appartengono alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e hanno potenza disponibile non superiore a 16,5 kW o se appartengono alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).
- Ogni volta che nel corso dei suddetti periodi il sistema di telegestione non è in grado di rilevare le misure e risulta necessario emettere una fattura in acconto basata sui soli dati stimati, il periodo di cui alla lettera a) è aumentato di un mese, il periodo di cui alla lettera b) è aumentato di due mesi.
- 7.11 I clienti finali titolari di punti di prelievo presso i quali è installato un misuratore elettronico possono richiedere l'applicazione di corrispettivi PED non monorari. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l' esercente la maggior tutela è tenuto a presentare domanda di attivazione, con riferimento ai punti di prelievo oggetto della medesima richiesta, del trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS a ciascuna impresa distributrice interessata e ad applicare, dal momento dell'attivazione:

- a) ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_{bio} e PD_{bio} per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011 e il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_{bio}^{rag} e PD_{bio}^{rag} per il periodo successivo all'1 gennaio 2012;
 - b) ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_F^{rag} e PD_F^{rag} ;
 - c) ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_F^{mens} e PD_F^{mens} .
- 7.12 Nel caso di nuova attivazione del servizio di maggior tutela per un punto di prelievo trattato orario o per fasce ai sensi del TIS si applica:
- a) per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a):
 - i. il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_{bio}^{tran} e PD_{bio}^{tran} per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011;
 - ii. il prodotto del parametro λ e dei parametri PE_{bio}^{rag} , PD_{bio}^{rag} , a partire dall'1 gennaio 2012;
 - b) quanto indicato al comma 7.11, lettera b), per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - c) quanto indicato al comma 7.11, lettera c), per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di rientro dal mercato libero e di voltura.

7.13 Il parametro λ è pari a:

$$\lambda = 1 + fp$$

dove fp è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 76.1, lettera b) del TIS.

Gli elementi PE , PD ed i corrispettivi unitari PED e PPE sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

7.14 La componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.1, lettera e) è differenziata tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata tra i punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW e gli altri punti di prelievo.

7.15 I valori della componente $DISP_{BT}$ differenziati secondo le modalità di cui al comma 7.14 sono indicati nella tabella 3. Gli scaglioni di consumo, espressi in kWh per anno previsti dalla medesima tabella 3 sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli

scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.”;

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 8

Condizioni contrattuali e livelli di qualità

- 8.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione e qualità commerciale adottate dall'Autorità.
- 8.2 A partire dalla disponibilità all'esercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e per mese o per raggruppamenti di mesi, anche nel caso in cui il prezzo applicato non risulti differenziato per fascia oraria e per mese o per raggruppamenti di mesi. Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela riporta in fattura la distribuzione dei consumi esclusivamente per fasce orarie.
- 8.3 Con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela è tenuto a riportare nelle prime tre fatture successive all'applicazione dei corrispettivi PED non monorari le comunicazioni previste dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09.”;
- i) all'articolo 27 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:
- “27.1 Sino al 30 giugno 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), si applicano:
- a) l'elemento PE , calcolato come il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio} , e l'elemento PD , calcolato come il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio} , per i punti di prelievo che hanno fatto richiesta di applicazione di tali parametri;
 - b) l'elemento PE , calcolato come il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , e l'elemento PD , calcolato come il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , per tutti gli altri punti di prelievo.
- 27.2 Per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS cui si applicano gli elementi di cui al comma 27.1, lettera b) valgono altresì le disposizioni di cui al comma 7.10.”;
- j) i commi 27.3, 27.4, 27.4bis, 27.5, 27.6 e 27.6bis sono soppressi;
2. di prevedere che al punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09 la data 1 aprile 2010 sia sostituita dalla data 1 luglio 2010;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente deliberazione.

25 febbraio 2010

Il Presidente Alessandro Ortis